

VideoLavoro 18 settembre 2014

La contrattazione collettiva di II° livello

Rubriche:

novità del periodo

novità sotto la lente: concessione ammortizzatori
sociali in deroga

A cura di Massimo Brisciani e Lorenzia Binda

A stylized tree with a brown trunk and branches, where the leaves are represented by small grey dots connected by thin grey lines. The tree is positioned on the left side of the slide.

NOVITÀ DEL PERIODO

1.08.2014 - 12.09.2014

*A cura di
Laurenzia Binda*

CREDITO D'IMPOSTA ASSUNZIONE PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO	D.M. Sviluppo Economico 28.07.2014
AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA	D.M. Lavoro 1.08.2014 n. 83473
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIOD	Circ. Inps 4.08.2014 n. 97
PROROGA BENEFICI LAVORATORI DISOCCUPATI	Circ. Inps 6.08.2014 n. 98
RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE	Mess. Inps 11.08.2014 n. 6534
FONDI DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO	Circ. Inps 8.08.2014 n. 99
RISCOSSIONE QUOTE TFR E FONDO DI TESORERIA	Mess. Inps 8.08.2014 n. 6509

LEGGE DI CONVERSIONE DECRETO CRESCITA	L. 11.08.2014 n. 116
NUOVO MODELLO OT/24	www.inail.it
CONTRIBUTI MINIMI INPGI PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA	Circ. Inpgi 29.08.2014 n. 4
SANZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO	Lett. circ. Min. Lavoro 28.08.2014 prot. 14876
PREMI ASSICURATIVI INAIL	Circ. Inail 1.09.2014 n. 37
FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE	Circ. Inps 2.09.2014 n. 100 Mess. Inps 3.09.2014 n. 6811
ASPI E MINI-ASPI	Circ. Inps 3.09.2014 n. 101

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA IMPRESA PARTECIPANTE A GARA D'APPALTO	Mess. Inps 2.09.2014 n. 6756
REGIME DEI MINIMI	Circ. Inps 3.09.2014 n. 102
CONTRATTO A TERMINE PER IMPRESSE CON MENO DI 5 DIPENDENTI	Parere Fond. Studi CDL 6.08.2014 n. 2
DECISIONI BANCA CENTRALE EUROPEA	Com. Bce 4.09.2014
NOTIFICHE VIA PEC CARTELLE EQUITALIA	Com. Equitalia 26.08.2014
AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO LAVORO ALL'ESTERO	Nota Min. lavoro 5.08.2014 prot. 10039
ASSUNZIONI CONGIUNTE SETTORE AGRICOLO	D.M. Lavoro 27.03.2014

MODELLO STANDARD CONTRATTO DI RETE	D.M. Giustizia 10.04.2014 n.122
CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETÀ RESIDUALE	Mess. Inps 8.09.2014 n. 6897
VARIAZIONE TASSI INTERESSE	Circ. Inps 8.09.2014 n. 103; Circ. Inail 9.09.2014 n. 38
LIMITI CONTRATTO A TERMINE PER ATTIVITÀ AVVIATE DURANTE L'ANNO	Lett. circ. Min. Lavoro 1.09.2014 prot. 14974

A stylized tree with a brown trunk and branches, where the leaves are represented by a network of small grey dots connected by thin grey lines. The tree is positioned on the left side of the slide.

Novità sotto la lente

Concessione ammortizzatori sociali in deroga

*A cura di
Laurenzia Binda*

A stylized tree where the branches are represented by a network of light grey lines connecting small grey circular nodes. The tree has two main trunks at the bottom. The background is white.

Contrattazione collettiva di II° livello

A cura di Massimo Brisciani

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

1° livello



Accordi interconfederali
CCNL

2° livello



Contrattazione territoriale
Contrattazione aziendale

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

In condizione di **normale attività** aziendale, la contrattazione collettiva di II livello ha la funzione di **integrare il CCNL** per meglio rispondere alle esigenze della singola azienda o delle aziende di una determinata area territoriale

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO – Soggetti stipulanti

CONTRATTO	SOGGETTI STIPULANTI
Contrattazione territoriale	organizzazioni provinciali
Contrattazione aziendale	organizzazioni sindacali dei lavoratori organizzazioni dei datori di lavoro talvolta il singolo datore di lavoro

CONTRATTAZIONE DI II LIVELLO

Ambito di applicazione

CONTRATTO	AMBITO DI APPLICAZIONE	
	Soggettivo	Territoriale
contrattazione territoriale	dipendenti della categoria	provinciale
contrattazione aziendale	dipendenti dell'azienda	singola azienda

CONTRATTAZIONE AZIENDALE CON RSU

I contratti collettivi aziendali
se approvati dalla
maggioranza dei
componenti delle RSU



possono realizzare
intese con efficacia
erga omnes,
nelle materie
delegate dal CCNL di
categoria

* Testo Unico sulla rappresentanza sindacale in ambito industriale, il 10 gennaio 2014

CONTRATTAZIONE AZIENDALE CON RSA

I contratti collettivi aziendali, se approvati:

a) dalle **RSA che detengono la maggioranza delle deleghe** conferite nell'anno precedente

b) *con successivo referendum dalla maggioranza dei lavoratori*

(50% + 1 degli aventi diritto)

possono realizzare intese con efficacia *erga omnes*, nelle materie **delegate** dal CCNL di categoria

* Testo Unico sulla rappresentanza sindacale in ambito industriale, il 10 gennaio 2014

CONTRATTAZIONE AZIENDALE - esempio

(...)

Tutto ciò premesso, le Parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1


Flessibilità del lavoro

1. Le Premesse che precedono formano parte integrante del presente verbale di accordo;
2. Per far fronte in modo flessibile alla dinamica della domanda descritta in premessa e alla conseguente fluttuazione del fabbisogno orario, le Parti **concordano che per un numero massimo di 26 settimane l'anno, caratterizzate da intensificazione dell'attività lavorativa, l'orario di lavoro settimanale potrà superare quello contrattualmente previsto, fermo restando il limite di 48 ore.** A tal fine si assume quale annualità di riferimento il periodo decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo periodo di riferimento, che avrà inizio il 31 ottobre 2013 e terminerà il 31 dicembre 2014. Conseguentemente in base a quanto disposto dall'art. 4 del DLgs. 66/2003, **tenuto conto delle ragioni oggettive inerenti l'organizzazione del lavoro,** le Parti **concordano di riferire la durata massima dell'orario settimanale alla media rilevata in un periodo di 12 mesi in conformità all'art. 5 del CCNL;**

CONTRATTAZIONE AZIENDALE - esempio

3. Le ore di lavoro prestate oltre le 40 ore settimanali nei periodi descritti al punto 2 che precede non daranno diritto a remunerazioni aggiuntive nel mese ma saranno accantonate in apposita “banca ore” e successivamente fruite come ore di permesso per riduzione di orario nelle settimane di minore attività oppure attraverso chiusure collettive aziendali, di reparto o di linea. Resta inteso che i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento che in quelli di riduzione dell'orario contrattuale;
4. La Società XXX si impegna a comunicare ai lavoratori mediante affissione con preavviso ordinario di almeno 7 giorni la pianificazione dell'orario settimanale con riferimento alle settimane caratterizzate da superamento delle 40 ore. Con lo stesso preavviso comunicherà ai lavoratori i periodi plurisettimanali nei quali potranno fruire dei riposi accumulati in banca ore;
5. Le ore accantonate in banca ore e non fruite entro l'anno di riferimento saranno retribuite con la normale retribuzione oraria e la maggiorazione al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario, come disposto dall'art. 7 del CCNL, e liquidate con le competenze del mese successivo alla scadenza;
6. Le Parti si danno atto reciprocamente che il presente accordo è conforme alle disposizioni di legge e di CCNL in materia di durata massima settimanale della prestazione di lavoro, di regime dei riposi giornalieri e settimanali.

(...)

A stylized tree with a network of nodes and lines for its canopy, and two simple trunks at the bottom. The nodes are small circles, and the lines are thin and light-colored.

Con la contrattazione aziendale le Parti possono
declinare la nozione di “esigenze stagionali”,
prevedendo ipotesi che consentono assunzioni a termine
in deroga ai limiti numerici

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Circolare 18 del 30 luglio 2014

Quanto alle ragioni di “stagionalità” che possono determinare l’esclusione dal computo del lavoratore a termine si evidenzia che – ferme restando le ipotesi già elencate nel D.P.R. n. 1525/1963 – ulteriori ipotesi possono essere rintracciate nell’ambito del contratto collettivo applicato, anche aziendale (il Legislatore rinvia infatti al citato D.P.R. ma non in via esclusiva).

Ciò anche in relazione alla assunzione di lavoratori a termine per far fronte ad incrementi di produttività che potranno rientrare nella ragione “di stagionalità” solo se così è previsto dalla contrattazione collettiva.

PREMESSO CHE

- La Società opera nel campo della valutazione dei danni ad apparecchiature elettriche derivanti da fenomeni atmosferici per conto delle compagnie di assicurazione
- I più intensi fenomeni atmosferici che comportano danni alle apparecchiature elettriche si verificano nel periodo da maggio ad ottobre
- La dinamica della domanda di servizi dipende dall'intensità dei fenomeni atmosferici e quindi non consente la pianificazione del lavoro e costringe la Società a dover gestire **l'incremento improvviso della domanda** con ricorso al lavoro straordinario, con assunzione a termine e con l'impiego di contratti di somministrazione a termine
(...)

LE PARTI STIPULANO QUANTO SEGUE

in ragione delle esigenze stagionali sopra richiamate che caratterizzano l'attività aziendale **la Società potrà fare ricorso alla somministrazione a termine** e al contratto a termine nel periodo da maggio a ottobre di ciascun anno in deroga ai limiti numerici previsti dal contratto.

A stylized tree where the branches are represented by a network of light grey nodes connected by thin lines. The tree has two main trunks at the bottom. The background is white.

Contrattazione di prossimità

A cura di Massimo Brisciani

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

I **contratti aziendali o territoriali sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale o territoriale sulla base di un criterio maggioritario delle rappresentanze stesse



possono operare con **efficacia *erga omnes***, in **deroga** al CCNL e alla legge

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

Fonti

art. 8 commi 1, 2 e 2-bis D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011

I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare specifiche intese con efficacia erga omnes in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e alla Legge

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

Finalità delle intese

- maggiore occupazione
- qualità dei contratti di lavoro
- adozione di forme di partecipazione dei lavoratori
- emersione del lavoro irregolare
- incrementi di competitività e di salario
- gestione delle crisi aziendali e occupazionali
- investimenti e avvio di nuove attività

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

Efficacia



nei confronti di tutti i lavoratori interessati, se gli accordi sono sottoscritti sulla base di un criterio maggioritario relativo alle rappresentanze sindacali

Durata



generalmente di tre anni, è fissata dalle parti stipulanti. Se non è precisata il contratto ha validità a tempo indeterminato

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

Limiti

Restano fermi e inderogabili i principi, i criteri e le disposizioni derivanti dal rispetto:

- delle previsioni di tutela del lavoro contenute nella Costituzione
- dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie
- dei vincoli derivanti dalle convenzioni internazionali sul lavoro

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

Materie disciplinabili

organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento a:

(elenco tassativo)

- impianti audiovisivi e introduzione di nuove tecnologie
- mansioni, classificazione e inquadramento del personale
- contratti a termine, contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, regime della solidarietà negli appalti e casi di ricorso al lavoro somministrato
- disciplina dell'orario di lavoro
- modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, compresi co. co. pro. e partite IVA
- trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro

CONTRATTAZIONE DI PROSSIMITA'

Dubbi di costituzionalità dell'art.8

(C.Cost. 4 ott. 2012 n.221)

➤ **Motivi di impugnazione**

ampio potere derogatorio conferito alla contrattazione di II livello considerato lesivo delle prerogative legislative regionali in materia di mercato del lavoro

➤ **Rigetto della censura**

- l'ambito di intervento della contrattazione di prossimità non è indefinito, ma inerente a materie tassativamente elencate
- la contrattazione di prossimità non lede le competenze legislative regionali, in quanto può intervenire solo per modificare le regole del rapporto individuale di lavoro (materia di competenza esclusiva statale)

CONCORDANO QUANTO SEGUE

III - ASSUNZIONI

La Società si impegna, nell'invarianza del quadro normativo vigente in materia di rapporti di lavoro che ha determinato la necessità del presente accordo, ad assumere con contratto di lavoro subordinato, anche part-time, i lavoratori attualmente occupati in regime di associazione in partecipazione alla scadenza dei rispettivi contratti, alle condizioni e nei termini indicati di seguito. I lavoratori che saranno assunti a tempo indeterminato nel periodo di validità del presente accordo:

- a. con mansioni di addetto al punto vendita, avranno diritto per i primi 24 mesi di durata del rapporto di lavoro al trattamento economico e normativo previsto per il 7° livello e per i successivi 24 mesi a quello previsto al 6° livello del CCNL Commercio. Al termine del periodo di 48 mesi i lavoratori saranno inquadrati al 5° livello.
- b. con mansioni di coordinatore territoriale dei punti vendita, avranno diritto per i primi 24 mesi di durata del rapporto di lavoro al trattamento economico e normativo previsto per il 6° livello e per i successivi 24 mesi a quello previsto al 5° livello del CCNL Commercio. Al termine del periodo di 48 mesi i lavoratori saranno inquadrati al 4° livello.

Il medesimo trattamento economico e normativo per il periodo di 48 mesi sarà applicato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, ferma restando la durata triennale del periodo formativo.

I lavoratori che saranno assunti a tempo determinato nel periodo di validità del presente accordo:

- a. con mansioni di addetto al punto vendita, avranno diritto per un periodo massimo di 24 mesi al trattamento economico e normativo previsto per il 7° livello e per l'eventuale periodo residuo a quello previsto dal citato CCNL per il 6° livello;
- b. con mansioni di coordinatore territoriale dei punti vendita, avranno diritto per un periodo massimo di 24 mesi al trattamento economico e normativo previsto per il 6° livello e per l'eventuale periodo residuo a quello previsto dal citato CCNL per il 5° livello.

IV – GARANZIA RETRIBUTIVA

Le Parti si danno atto che il trattamento come sopra specificato al paragrafo III garantisce condizioni economiche non peggiorative ai lavoratori precedentemente occupati con rapporti di associazione in partecipazione. Vista la situazione economica in cui versa, ***la Società non darà attuazione a quanto stabilito dall'accordo di rinnovo del CCNL Commercio del 26 febbraio 2011 in materia di elemento economico di garanzia; la Società non riconoscerà pertanto l'elemento economico di garanzia ad alcun lavoratore alle proprie dipendenze.***

VII – LAVORO SUPPLEMENTARE, FESTIVO, DOMENICALE E NOTTURNO

(...) Ai lavoratori potrà essere richiesto di prestare l'attività in domenica per un numero massimo di 36 domeniche nell'anno, oltre a quelle comprese nel periodo natalizio dal 1° dicembre al 6 di gennaio, al fine di garantire una maggior competitività alla Società.

Le Parti si danno atto che in sostituzione del trattamento economico previsto dal CCNL per la giornata del Santo Patrono la Società riconoscerà ai lavoratori 8 ore di permesso.

Arrivederci al prossimo incontro



8 ottobre 2014

(puntata speciale da 3 ore)

*Organizzazione, efficienza e gestione del personale nello studio professionale:
La leadership, il processo di delega, gestione delle riunioni,
gestione dei collaboratori, ecc ...*

A cura di

Eros Tugnoli